

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

25 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' 25 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA
PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONACONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
CONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

COSENTINO, CIOFFARELLI, CONATO, AMATI.....

DELIBERAZIONE N° 2818

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
"Adempimento della L.R. 18 settembre 1983, n. 48 "Istituzione della
riserva naturale in Monte Aurone" alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e
sua attuativa modificativa"



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "ADEGUAMENTO DELLA L.R. 19 SETTEMBRE 1983, N. 66 "Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno" ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo Tutela Valorizzazione delle Risorse Ambientali:

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 6, che stabilisce che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di adeguamento alla l.r. 29/97 delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette provvedendo a definire tra l'altro la classificazione e il livello di interesse regionale o provinciale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge;

RITENUTO di procedere all'adeguamento della l.r. 19 settembre 1983, n. 66 "Istituzione della Riserva Naturale di Monte Rufeno";

CONSIDERATO che già dal 1985 sono iniziati i contatti con la Regione Umbria e le Amministrazioni provinciali e comunali interessate per la definizione di una proposta di Parco Interregionale comprendente la Riserva Naturale di Monte Rufeno e l'adiacente area demaniale Selva di Meana nella regione Umbria;

CONSIDERATO che con l'adeguamento alla normativa quadro nazionale da parte della Regione Lazio e della Regione Umbria sono state superate le difficoltà preesistenti e si sono poste le condizioni favorevoli per arrivare in tempi brevi alla definitiva realizzazione del Parco Interregionale Monte Rufeno e Selva di Meana;

RITENUTO pertanto opportuno di definire la classificazione dell'area naturale protetta come "Riserva Naturale" di interesse regionale ai sensi de l'articolo 5 della l.r. 29/97;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Adeguamento della l.r. 19 settembre 1983, n. 66 «Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno» alla l.r. 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni."



RELAZIONE

ALLEG. ALL' ORD. N. 2818
DEL 25 MAG. 1999

ew

alla proposta di legge regionale concernente:

«ADEGUAMENTO DELLA L.R. 19 SETTEMBRE 1985, N. 66 «ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DI MONTE RUFENO» ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI»

La legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 stabilisce all'articolo 39, comma 6, che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di adeguamento, alla stessa l.r. 29/1997, delle leggi regionali vigenti istitutive delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 46/1977. Le suddette proposte devono tra l'altro definire il livello d'interesse, regionale o provinciale, e la tipologia dell'area, se Parco o Riserva Naturale, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 29/1997 all'articolo 5.

Con la presente proposta di legge si provvede all'adeguamento alla l.r. 29/1997, della legge regionale istitutiva della Riserva Naturale Monte Rufeno emanata ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, definendo il livello di interesse, la classificazione, l'istituzione di un Ente gestore ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29/1997.

A partire dal 1985, sono stati attivati contatti tra la Regione Lazio, la Regione Umbria e le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, per la creazione di un Parco Interregionale che comprende la Riserva Naturale di Monte Rufeno nel territorio laziale e l'adiacente area demaniale Selva di Meana nel territorio umbro.

Differenze sostanziali nelle normative delle due Regioni hanno rallentato il processo di definizione del Parco interregionale.

Con l'adeguamento alla normativa quadro nazionale da parte della Regione Lazio e della Regione Umbria si sono poste le condizioni favorevoli per arrivare in tempi brevi alla definitiva realizzazione del Parco Interregionale Monte Rufeno e Selva di Meana.

Tenuto conto delle suddette motivazioni, si rende necessario definire per la Riserva Naturale di Monte Rufeno il livello di interesse regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEG. P. C. DELLE N. 2818

DEL 25 MAG. 1999

25 MAG. 1999

lu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 19 SETTEMBRE 1983,
N.66 "ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DI MONTE
RUFENO" ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N.29 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

IL PRESIDENTE *[Signature]*

[Signature]

[Signature]



Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'articolo 39, comma 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni, procede all'adeguamento della legge regionale 19 settembre 1983, n.66, relativa all'istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno.

1997, n. 29 - 1997, n. 29

Art. 2

(Modificazioni alla l.r. 66/1983)

1. Alla l.r. 66/1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Istituzione)

1. È istituita, nell'ambito del sistema delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale Monte Rufeno .";

b) l'articolo 5 è sostituito da seguente:

"Art. 5

(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Monte Rufeno", cui è affidata la gestione della riserva di cui all'articolo 1.

2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni .";







(segue art. 2)

- c) alla lettera e) del primo comma dell'articolo 11 le parole: "secondo le modalità che verranno stabilite sentito il parere del comitato tecnico-scientifico", sono abrogate;
- d) la lettera i) del primo comma dell'articolo 11. è sostituita dalla seguente:
- 1) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad eccezione:
 - 1) degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia dei fabbricati di proprietà del demanio regionale nonché degli interventi di adeguamento alle esigenze di utilizzazione previste nel regolamento della riserva. In caso di comprovata necessità di adeguamento alle norme igienico-sanitarie è consentito eseguire ampliamenti del corpo di fabbrica per una cubatura non eccedente il dieci per cento della cubatura originaria;
 - 2) delle opere di pubblica utilità di interesse statale per le quali si applica l'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n.816 e successive modificazioni;"

Cur

[Faint signature]

[Handwritten mark]

(segue art. 2)

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

(Sorveglianza e sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'articolo 37 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.";

f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali.".

g) gli articoli 3, 7, 8, 9, 10 e 14 sono abrogati.

cu

[Faint signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Small mark]

Art. 3

(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità della riserva naturale regionale Monte Rufeno, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Giunta regionale nomina ed insedia il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 o successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ufficio tecnico del Comune di Acquapendente, preposto alla gestione della riserva naturale Monte Rufeno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;

Il Presidente della Giunta Regionale

(segue art. 3)

c) l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 3, attribuisce all'ente di gestione previsto dall'articolo 5 della l.r. 66/1983, come modificata dalla presente legge, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al Comune di Acquapendente relativo alla gestione della riserva naturale Monte Rufeno. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Ai fini della corresponsione dell'indennità al commissario ad acta, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n.27.

5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente di gestione previsto dall'articolo 5 della l.r. 66/1983, come modificata dalla presente legge, il Comune di Acquapendente continua a gestire la riserva naturale Monte Rufeno.

Car

[Faint signature]

[Faint signature]

[Faint signature]

[Small mark]

(segue art. 3)

6. Il personale inserito nell'elenco previsto dal comma 3, lettera b), continua ad operare presso l'ente di gestione di cui all'articolo 5 della l.r. 66/1983, come modificata dalla presente legge.

7. Gli strumenti di cui agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione con le modalità indicate negli articoli 26, commi 4 e 5 e 27, comma 6 della legge citata.







